

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 25

2 febbraio 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

70/84/CEE:

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore del Regno del Belgio per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dall'«Office national de l'emploi (ONEM)» .. 1

70/85/CEE:

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti le operazioni di rieducazione professionale effettuate dai «Landesversicherungsanstalten (LVA)» e dalla «Seekasse» 2

70/86/CEE:

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministère du travail, de l'emploi et de la population» 4

70/87/CEE:

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, che concede un contributo del FSE alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e da vari enti italiani 6

70/88/CEE:

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» 9

70/89/CEE:

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Bundesministerium für Post und Verkehr» e dal «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» 10

70/90/CEE:	
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministère du travail, de l'emploi et de la population» e dal «Ministère de l'intérieur»	12
70/91/CEE:	
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministero dell'interno» e dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)»	14
70/92/CEE:	
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla concessione di un contributo del FSE a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»	15
70/93/CEE:	
Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1970, che dispensa il Regno dei Paesi Bassi dall'applicazione, per talune specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	16
70/94/CEE:	
Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1970, che dispensa il Regno del Belgio dall'applicazione, per talune specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	17
70/95/CEE:	
Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1970, relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la venticinquesima gara particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69	18
70/96/CEE:	
Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1970, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la dodicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69	19
70/97/CEE:	
Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1970, che annulla la settima gara particolare di latte scremato in polvere effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 2186/69	20
70/98/CEE:	
Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1970, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la sedicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69	21
70/99/CEE:	
Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1970, che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini.....	22
70/100/CEE:	
Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1970, che autorizza la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario le «carni della specie equina», voce della tariffa doganale comune ex 02.01 A I, originarie dei paesi terzi e immesse in libera pratica negli altri Stati membri	23

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dall'«Office national de l'emploi (ONEM)»

(Fascicoli FSE nn. 6779, 6835, 6836, 6838, 6844, 6845, 6865, 68125)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/84/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾,

viste le richieste del 12 dicembre 1967, 25 aprile, 13 giugno, 4 ottobre e 23 dicembre 1968, presentate dal Regno del Belgio ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FB 47.982.071,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'«Office national de l'emploi (ONEM)», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso fra il 22 ottobre 1965 e il 30 giugno 1967

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.

⁽⁴⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁵⁾ GU n. 8 del 1^o. 2. 1962, pag. 144/62.

incluso, sono state validamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dall'«Office national de l'emploi (ONEM)» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 47.982.071;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno del Belgio per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Office national de l'emploi (ONEM)», relativamente ad operazioni di

rieducazione professionale compiute nel periodo compreso tra il 22 ottobre 1965 e il 30 giugno 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 47.982.071.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato al Regno del Belgio, a beneficio dell'«Office nationale de l'emploi (ONEM)», è stabilito in FB 47.982.071 (pari a 959.641,42 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti le operazioni di rieducazione professionale effettuate dai «Landesversicherungsanstalten (LVA)» e dalla «Seekasse»

(Fascicoli FSE nn. 6810, 6811, 6898, 6899, 68122, 6926, 6928)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal

regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

viste le richieste del 29 maggio, 4 e 18 dicembre 1968 e 28 maggio 1969, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 31.930.503,13,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità dei «Landesversicherungsanstalten (LVA)» e della «Seekasse» sotto specificati, iscritti od appartenenti ad un gruppo di organismi che figurano nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del predetto regolamento:

<i>Ente</i>	<i>Importo richiesto</i>
LVA Baden	1.255.995,38 DM
LVA Braunschweig	463.359,00 DM
LVA Hamburg	1.948.726,58 DM
LVA Hannover	2.798.489,94 DM
LVA Hessen	2.092.858,61 DM
LVA Niederbayern-Oberpfalz	469.236,10 DM
LVA Oberbayern	810.866,84 DM
LVA Ober- und Mittelfranken	946.521,67 DM
LVA Oldenburg-Bremen	1.527.784,38 DM
LVA Rheinland-Pfalz	1.358.649,61 DM
LVA Rheinprovinz	6.823.212,09 DM
LVA Saarland	631.684,67 DM
LVA Schleswig-Holstein	2.270.625,10 DM
LVA Schwaben	404.997,05 DM
LVA Unterfranken	503.200,59 DM
LVA Westfalen	5.312.988,18 DM
LVA Württemberg	1.978.856,21 DM
Seekasse	332.451,13 DM;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni congiunte nel periodo

⁽¹⁾ GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

compreso fra il 1° luglio 1966 e il 31 dicembre 1967 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia che, nelle richieste relative al «Landesversicherungsanstalt Württemberg», un lavoratore non era reimpiegato, dopo la sua rieducazione, all'interno della Comunità, siccome prescrive l'articolo 4 del regolamento n. 9, ragion per cui, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, l'1,92 % dei casi sottoposti alla verifica per sondaggio non può essere oggetto di un contributo del Fondo; che tale percentuale corrisponde, nelle richieste in questione, ad un importo di DM 37.994,04, che non può quindi essere preso in considerazione;

considerando pertanto che per le spese sostenute dai «Landesversicherungsanstalten (LVA)» e dalla «Seekasse» summenzionati dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di DM 37.994,04 e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a DM 31.930.503,13 — DM 37.994,04, ossia a DM 31.892.509,09;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute da «Landesversicherungsanstalten (LVA)» e dalla «Seekasse» menzionati all'articolo 2, relativamente ad operazioni di rieducazione professionali compiute nel periodo compreso tra il 1° luglio 1966 ed il 31 dicembre 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di DM 31.892.509,09, mentre la parte che eccede il suddetto importo è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato alla Repubblica federale di Germania, a beneficio dei «Landesversicherungsanstalten (LVA)» e della «Seekasse» summenzionati è stabilito in DM 31.892.509,09 (pari a 8.713.800,30 unità di conto), ripartito come segue:

<i>Ente</i>	<i>Contributo concesso</i>	<i>Ente</i>	<i>Contributo concesso</i>
LVA Baden	1.255.995,38 DM	LVA Schwaben	404.997,05 DM
LVA Braunschweig	463.359,00 DM	LVA Unterfranken	503.200,59 DM
LVA Hamburg	1.948.726,58 DM	LVA Westfalen	5.312.988,18 DM
LVA Hannover	2.798.489,94 DM	LVA Württemberg	1.940.862,17 DM
LVA Hessen	2.092.858,61 DM	Seekasse	332.451,13 DM.
LVA Niederbayern-Oberpfalz	469.236,10 DM		
LVA Oberbayern	810.866,84 DM		
LVA Ober- und Mittelfranken	946.521,67 DM		
LVA Oldenburg-Bremen	1.527.784,38 DM		
LVA Rheinland-Pfalz	1.358.649,61 DM		
LVA Rheinprovinz	6.823.212,09 DM		
LVA Saarland	631.684,67 DM		
LVA Schleswig-Holstein	2.270.625,10 DM		

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»

(Fascicoli FSE nn. 6861, 6895, 6907)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.

⁽⁴⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

viste le richieste del 5 luglio e 12 dicembre 1968 e 15 aprile 1969, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FF 12.807.682,17,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia che, a causa di un'errata interpretazione dell'articolo 5 a) del regolamento n. 9 alcune somme sono state omesse nel calcolo delle spese da prendere in considerazione conformemente al paragrafo citato di detto articolo, che la somma corrispondente alla rettifica di tali calcoli ammonta a FF 44.579,45, da aggiungersi all'importo richiesto;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal suddetto ministero dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, aumentando l'importo richiesto di FF 44.579,45, e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a FF 12.807.682,17 + FF 44.579,45, ossia a FF 12.852.261,62;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»), relativamente ad operazioni di rieducazione professionale compiute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di FF 12.852.261,62.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese è stabilito in FF 12.852.261,62 (pari a 2.313.975,87 unità di conto).

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6809, 6822, 6830, 6831, 6832, 6839, 6841, 6843, 6869, 6873, 6881, 6884, 6885, 6890, 6892, 68111, 68117)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾,

viste le richieste del 30 maggio, 6, 11, 14, 19 e 20 giugno, 30 ottobre, 14 novembre, 2, 6 e 12 dicembre 1968, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di Lit. 5.205.528.882,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁵⁾ e le decisioni del 28 marzo 1963 ⁽⁶⁾ e del 14 febbraio 1968 ⁽⁷⁾ relative all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito:

<i>Servizio o ente</i>	<i>Importo richiesto</i>
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Lit. 4.816.060.833
2. Regione siciliana	Lit. 863.375
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	Lit. 3.546.371
4. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma	Lit. 19.771.686
5. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	Lit. 42.362.332
6. Ente friulano di assistenza (EFA)	Lit. 2.112.440

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.

⁽⁴⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁵⁾ GU n. 8 del 1^o. 2. 1962, pag. 144/62.

⁽⁶⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.

⁽⁷⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1968, pag. 7.

<i>Servizio o ente</i>	<i>Importo richiesto</i>
7. Ente minerario siciliano	Lit. 116.579.867
8. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	Lit. 200.341.314
9. Istituto veneto per il lavoro	Lit. 1.685.564
10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	Lit. 2.205.100

considerando che, eccezione fatta per l'amministrazione statale indicata nell'elenco che precede al n. 1, gli enti indicati nello stesso elenco ai nn. 2 e 3 sono amministrazioni autarchiche territoriali ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti menzionati ai numeri da 4 a 10 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo;

considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, concernono operazioni terminate nel periodo dal 20 dicembre 1965 al 20 maggio 1968 incluso e sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame della parte ricevibile delle richieste, nonché dalla verifica dei suoi elementi di fatto e contabili risulta che tale parte è conforme alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue:

- a) Nelle richieste relative al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» concernenti i corsi svolti presso i «cantieri-scuola» (importo richiesto Lit. 2.236.516.461) un importo di Lit. 1.980.871 non è stato compreso nelle spese indicate nei fascicoli a causa di un errore di calcolo, importo che deve essere aggiunto alla somma totale; d'altra parte, taluni lavoratori non soddisfacevano a tutte le condizioni previste agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, sia perché non iscritti presso un ufficio del lavoro alla ricerca di un'occupazione prima del corso in conformità all'articolo 2, sia perché non rioccupati per almeno 6 mesi nel corso dei 12 mesi successivi la fine della rieducazione come prescritto al capoverso 3 a) dell'articolo 4, pur non essendovi le condizioni particolari di rioccupazione previste ai capoversi 3 b) e c) dello stesso articolo; pertanto, i suddetti casi non possono formare oggetto di un contributo del Fondo;
- b) Nella richiesta relativa alla «Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma» alcuni lavoratori non avevano ancora, all'inizio del corso, l'età di 16 anni prescritta dall'articolo 2 del regolamento n. 9, per cui i relativi casi non possono essere presi in considerazione per il contributo del Fondo;

c) Nelle richieste relative alla «Cassa per il Mezzogiorno», a seguito di un'errata interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9 una somma di Lit. 1.220.184 è stata indebitamente inclusa nell'importo delle spese indicate per i corsi di riqualificazione effettuati presso i centri dell'ente; tale somma pertanto deve essere dedotta dall'importo di Lit. 35.612.332 richiesto per tali corsi; d'altra parte, alcuni lavoratori compresi nella stessa parte di richieste, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, non erano stati iscritti, prima del corso, presso un ufficio del lavoro quali richiedenti un'occupazione, per una durata minima di 3 mesi consecutivi, in conformità all'articolo 2, secondo paragrafo, del regolamento n. 9; pertanto, tali casi non possono essere presi in considerazione;

d) Nella richiesta relativa all'«Ente minerario siciliano» una somma di Lit. 15.610.769 è stata indebitamente inclusa nell'importo delle spese indicate nei fascicoli a seguito di un'errata interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9, somma che deve essere dedotta dall'importo richiesto;

e) Nelle richieste relative all'«Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)» ed in quelle relative all'«Istituto veneto per il lavoro», taluni lavoratori non soddisfano a tutte le condizioni previste agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, sia perché, di età compresa fra i 16 ed i 18 anni, non erano stati iscritti prima del corso presso un ufficio del lavoro alla ricerca di un'occupazione per un periodo minimo di 3 mesi consecutivi, in conformità dell'articolo 2, secondo capoverso, oppure perché non erano stati rioccupati per almeno 6 mesi entro i 12 mesi successivi alla rieducazione, come previsto all'articolo 4, capoverso 3 a), pur non essendovi le condizioni particolari di rioccupazione previste ai capoversi 3 b) e c) dello stesso articolo; tali casi non possono fare oggetto di un contributo del Fondo;

f) Nelle richieste relative all'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)» una somma di Lit. 1.154 è stata indebitamente inclusa negli importi delle spese indicate per uno dei corsi di riqualificazione a causa di un errore di calcolo, somma che si deve dedurre dall'importo richiesto;

considerando che il numero dei casi summenzionati, le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in funzione dei risultati delle verifiche per sondaggio effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste relative al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (corsi effettuati nei «cantieri-scuola») ad un importo di Lit. 23.056.523 (equivalente all'1,03 % dell'importo rettificato conformemente al punto a) del precedente paragrafo), nelle richieste relative alla «Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma» ad un importo di Lit. 1.694.433 (corrispondente all'8,57 %), nelle richieste relative alla «Cassa per il Mezzogiorno» ad un importo di Lit. 3.016.191 (corrispondente all'8,77 % dell'importo richiesto per i corsi di rieducazione effettuati nei centri dell'ente e rettificato conformemente al punto c) del precedente paragrafo), nelle richieste relative all'«Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)» ad una somma di Lit. 4.006.826 (equivalente al 2 %) e nella richiesta relativa all'«Istituto veneto per il lavoro» ad un importo di Lit. 266.151 (equivalente al 15,79 %); che gli importi suddetti debbono pertanto essere dedotti da quelli richiesti;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti citati deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo previo un aumento di Lit. 1.980.871 ed una deduzione di un importo complessivo di Lit. 48.872.231 (Lit. 23.056.523 + Lit. 1.694.433 + Lit. 1.220.184 + Lit. 3.016.191 + Lit. 15.610.769 + Lit. 4.006.826 + Lit. 266.151 + Lit. 1.154) e che l'importo del con-

tributo da concedere è quindi fissato in Lit. 5.205.528.882 + Lit. 1.980.871 — Lit. 48.872.231 = Lit. 5.158.637.522;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, concernenti operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 20 dicembre 1965 al 20 maggio 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di Lit. 5.158.637.522. La parte di richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 5.158.637.522 (equivalente a 8.253.820,04 unità di conto) suddiviso come segue:

<i>Servizio o ente</i>	<i>Contributo concesso</i>
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Lit. 4.794.985.181
2. Regione siciliana	Lit. 863.375
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	Lit. 3.546.371
4. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma	Lit. 18.077.253
5. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	Lit. 38.125.957
6. Ente friulano di assistenza (EFA)	Lit. 2.112.440
7. Ente minerario siciliano	Lit. 100.969.098
8. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	Lit. 196.334.488
9. Istituto veneto per il lavoro	Lit. 1.419.413
10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	Lit. 2.203.946.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid »

(Fascicoli FSE nn. 6827, 6847, 6848, 6850, 6866, 68112, 68113)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/88/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾.

viste le richieste del 7 e 19 giugno, 16 ottobre e 10 dicembre 1968, presentate dal Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo

un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di Fl. 3.054.702,07,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969;

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid »;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso tra il 18 marzo 1965 e il 30 giugno 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute da detto ministero dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta quindi a Fl. 3.054.702,07;

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.

⁽⁴⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid», relativamente ad operazioni di rieducazione professionale compiute nel periodo compreso tra il 18 marzo 1965 ed il 30 giugno 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 3.054.702,07.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dei Paesi Bassi è stabilito in Fl. 3.054.702,07 (pari a 843.840,35 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Bundesministerium für Post und Verkehr» e dal «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)»

(Fascicoli FSE nn. 631, 3118, 3122, 3130, 4037, 4060, 4089, 4098, 6524, 6525, 6530, 6570, 6571, 6589, 6609, 6617, 6631, 6643, 6681, 6690, 6691, 6731, 6732, 6738, 6790, 67106, 67107, 67109, 6825, 68107)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/89/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾;

viste le richieste del 7 settembre 1961, 11, 19 e 24 dicembre 1963, 16 e 24 giugno, 16 e 23 dicembre 1964, 15 e 22 giugno, 8, 18 e 23 dicembre 1965, 4 maggio, 8, 21 e 28 giugno, 14 e 20 dicembre 1966, 17 e 21 giugno, 14 e 19 dicembre 1967, 10 giugno e 4 dicembre 1968, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di DM 2.104.726,45,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁴⁾ GU n. 8 del 1^o. 2. 1962, pag. 144/62.

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità del « Bundesministerium für Post und Verkehr » e del « Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen » (ora riuniti sotto la denominazione di « Bundesministerium für Post und Verkehr ») ed a carico della « Deutsche Bundesbahn » e della « Deutsche Bundespost », nonché sotto la responsabilità ed a carico del « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) » (ora denominato « Bundesanstalt für Arbeit (BA) »), organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del predetto regolamento:

<i>Servizio o ente</i>	<i>Importo richiesto</i>
1. Deutsche Bundesbahn	628.873,83 DM
2. Deutsche Bundespost	1.212.689,84 DM
3. Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)	263.162,78 DM;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 24 luglio 1960 e il 9 aprile 1967 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 fatta eccezione per 187 casi di lavoratori di cui nelle richieste del 7 settembre 1961 e dell'11 dicembre 1963, concernenti la « Deutsche Bundesbahn » e comportanti DM 28.165,95, nonché per 3 casi di lavoratori di cui nella richiesta del 24 dicembre 1963, concernente la « Deutsche Bundespost » e comportante DM 1.712,54, importi che non possono quindi essere presi in considerazione;

considerando che dall'esame della parte accettabile di tali richieste e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che detta parte soddisfa alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione, con riserva tuttavia di quanto segue:

- a) A causa di un'errata interpretazione dell'articolo 8 del regolamento n. 9, alcune somme sono state indebitamente incluse nel calcolo delle spese enumerate nelle richieste relative alla « Deutsche Bundesbahn » e alla « Deutsche Bundespost »; tali somme vanno quindi dedotte dagli importi richiesti;
- b) D'altra parte, alcuni lavoratori contemplati dalle richieste relative alla « Deutsche Bundespost » non avevano svolto una nuova occupazione produttiva

per almeno 6 dei dodici mesi successivi alla loro partenza dalla residenza precedente, come invece prescrive l'articolo 7 del regolamento n. 9; tali casi non possono quindi essere oggetto di un contributo del Fondo;

considerando che le somme di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e quelle corrispondenti ai casi di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo, sono state stabilite in funzione dei risultati delle verifiche per sondaggio effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione e che ammontano a DM 68.300,48, nelle richieste relative alla « Deutsche Bundesbahn », ed a complessivi DM 79.696,78 [(DM 7.871,35 (art. 8) + DM 71.825,43 (art. 7)], nelle richieste relative alla « Deutsche Bundespost », somme che devono essere detratte da quelle la cui richiesta è stata riconosciuta accettabile;

considerando pertanto che per le spese sostenute dai servizi e dall'organismo summenzionati dev'essere riconosciuto il diritto del contributo del Fondo, previa detrazione di un importo complessivo di DM 177.875,75 (ossia DM 28.165,95 + DM 1.712,54 + DM 68.300,48 + DM 79.696,78) e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a DM 2.104.726,45 — DM 177.875,75 ossia a DM 1.926.850,70;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dai servizi e dall'organismo menzionati nell'articolo 2, relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 24 luglio 1960 e il 9 aprile 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di DM 1.926.850,70, mentre la parte delle richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato alla Repubblica federale di Germania a beneficio dei servizi e dell'organismo qui di seguito indicati è stabilito in DM 1.926.850,70 (pari a 526.461,94 unità di conto), ripartito come segue:

<i>Servizio o ente</i>	<i>Contributo concesso</i>
1. Bundesministerium für Verkehr (attualmente Bundesministerium für Post und Verkehr) — Deutsche Bundesbahn	532.407,40 DM
2. Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (attualmente Bundesministerium für Post und Verkehr) — Deutsche Bundespost	1.131.280,52 DM
3. Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) (attualmente Bundesanstalt für Arbeit (BA))	263.162,78 DM.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministère du travail, de l'emploi et de la population» e dal «Ministère de l'intérieur»

(Fascicoli FSE nn. 439, 4018, 4100, 6605, 6820)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle

richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

viste le richieste del 28 giugno 1961, 30 aprile e 23 dicembre 1964, 7 marzo 1966 e 22 maggio 1968, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di FF 5.478.376,14,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione con-

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

cernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità e a carico del «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»), (importo richiesto: FF 79.891,14) e del «Ministère de l'intérieur» (importo richiesto: FF 5.398.485);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1960 e il 19 febbraio 1967 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia che le operazioni considerate dalla richiesta del 28 giugno 1961, proveniente dal «Ministère de l'intérieur», non potevano essere considerate operazioni di nuova sistemazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 9 poiché non comportavano mutamenti di residenza effettuati per occupare un nuovo impiego; che l'importo di FF 65.000 indicato in tale richiesta non può quindi essere oggetto di un contributo del Fondo;

considerando pertanto che per le spese sostenute dai ministeri summenzionati dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di FF 65.000, e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a FF 5.478.376,14 — FF 65.000, ossia a FF 5.413.376,14;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population») e dal «Ministère de l'intérieur», relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1960 e il 19 febbraio 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni complementari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di FF 5.413.376,14, mentre la parte delle richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato alla Repubblica francese, a beneficio dei ministeri summenzionati, è stabilito in FF 5.413.376,14 (pari a 974.647,27 unità di conto), ripartito come segue:

Contributo concesso

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ministère du travail,
de l'emploi et de la population | 79.891,14 FF |
| 2. Ministère de l'intérieur | 5.333.485,— FF. |

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministero dell'interno» e dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)»

(Fascicoli FSE nn. 6805, 6806, 6856, 6870, 6880, 6893, 6894)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/91/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

viste le richieste del 1° marzo, 14 maggio, 25 giugno, 15 ottobre, 2, 10 e 14 dicembre 1968, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per delle spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo totale di Lit. 10.934.325,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁴⁾,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministero dell'interno» (importo richiesto Lit. 4.642.500) e dell'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento (importo richiesto Lit. 6.291.825);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che si riferiscono ad operazioni effettuate durante il periodo dal 1° aprile 1966 al 15 aprile 1968 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili, è risultato che le richieste stesse soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal «Ministero dell'interno» e dall'«ONIG» e che l'importo del contributo stesso deve essere fissato in Lit. 10.934.325;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi sopra indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana per delle spese sostenute dal «Ministero dell'interno» e dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)», concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate durante il periodo 1° aprile 1966/15 aprile 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo di Lit. 10.934.325.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a beneficio del

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.⁽⁴⁾ GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

ministero e dell'ente sotto indicati è fissato in Lit. 10.934.325 (pari a 17.494,92 unità di conto) così ripartito:

	<i>Contributo concesso</i>
1. Ministero dell'interno	Lit. 4.642.500
2. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	Lit. 6.291.825.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»

(Fascicoli FSE nn. 6849 e 68114)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾;

viste le richieste del 19 giugno e 10 dicembre 1968, presentate dal Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di Fl. 1.327,84,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di nuova sistemazione, effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 3 gennaio e il 29 agosto 1966 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 1327,84;

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 3 gennaio e il 29 agosto 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 1.327,84.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dei Paesi Bassi è fissato in Fl. 1.327,84 (pari a 366,81 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1970

che dispensa il Regno dei Paesi Bassi dall'applicazione, per talune specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

vista la richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nessuna semente delle specie di arachide, ravizzone, senape bruna, senape nera, canapa, cotone, girasole, ricino, sesamo e soia ha formato oggetto di moltiplicazione, controllo o commercializzazione nel Regno dei Paesi Bassi;

considerando che fino a quando sono osservate tali condizioni è opportuno dispensare il Regno dei Paesi Bassi dall'applicazione della suddetta direttiva per le specie di cui trattasi;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è dispensato dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi e piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

a) <i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	<i>Articolo 2</i>
b) <i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Ravizzone	Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
c) <i>Brassica juncea</i> L.	Senape bruna	
d) <i>Brassica nigra</i> (L.) W. Koch	Senape nera	Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1970.
e) <i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	
f) <i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	<i>Per la Commissione</i>
g) <i>Gossypium</i> sp.	Cotone	
h) <i>Ricinus communis</i> L.	Ricino	
i) <i>Sesamum orientale</i> L.	Sesamo	
j) <i>Soia hispida</i> L.	Soia.	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1970

che dispensa il Regno del Belgio dall'applicazione, per talune specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

vista la richiesta presentata dal Regno del Belgio,

considerando che nessuna semente delle specie di arachide, canapa, cumino, cotone girasole, ricino, sesamo e soia ha formato oggetto di moltiplicazione, controllo o commercializzazione del Regno del Belgio;

considerando che fino a quando sono osservate tali condizioni è opportuno dispensare il Regno del Belgio dall'applicazione della suddetta direttiva per le specie di cui trattasi;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è dispensato dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi e piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

a) <i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide
b) <i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
c) <i>Carum carvi</i> L.	Cumino
d) <i>Gossypium</i> sp.	Cotone
e) <i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
f) <i>Ricinus communis</i> L.	Ricino
g) <i>Sesamum orientale</i> L.	Sesamo
h) <i>Soia hispida</i> L.	Soia.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la venticinquesima gara particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(70/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 35,considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2437/69⁽⁴⁾, detti organismi indicano una gara permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in loro possesso;considerando che questa gara è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2073/69⁽⁶⁾; che l'articolo 4 a) del regolamento (CEE) n. 1286/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 tanto per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

lettera a), che per quello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la venticinquesima gara particolare, della situazione dei mercati e dell'utilizzazione particolare del latte scremato in polvere, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69, il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 13 gennaio 1970, il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato, per le due utilizzazioni del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69,

- a 10,50 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1286/69,
- a 9,50 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 23. 10. 1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la dodicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/96/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che, in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1871/69 della Commissione, del 22 settembre 1969, relativo ad un'asta permanente per materia grassa proveniente dal latte, destinata alla fabbricazione di miscele di grassi e appartenente agli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2060/69⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento francese e olandese hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso;considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo a gare permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2308/69⁽⁸⁾; che l'articolo 11 di tale

regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la dodicesima gara particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato alla fabbricazione di talune miscele di grassi, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la dodicesima gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1871/69, che termina il 13 gennaio 1970, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 12,50 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 293 del 21. 11. 1969, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

che annulla la settima gara particolare di latte scremato in polvere effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 2186/69

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(70/97/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2186/69 della Commissione, del 7 novembre 1969, relativo ad un'asta permanente per il latte scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese ed esportato verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2284/69 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento tedesco e francese indicano una gara permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita o deve essere deciso di non dar seguito alla gara;

considerando che i prezzi offerti per la settima gara particolare sono troppo bassi, tenuto conto dell'utilizzazione particolare del latte scremato in polvere e della situazione del mercato mondiale; che per tali

ragioni non sembra opportuno procedere all'attribuzione della gara; che, di conseguenza, si deve annullare la presente gara;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La settima gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 2186/69, il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 13 gennaio 1970 è annullata.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 290 del 18. 11. 1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la sedicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(70/98/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2183/69⁽⁶⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso;

considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/69⁽⁸⁾; che l'articolo 11 di tale regolamento

prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la sedicesima gara particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sedicesima gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69, che termina il 13 gennaio 1970, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25,00 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 276 del 1^o. 11. 1969, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 1^o. 11. 1969, pag. 49.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

visto il telex del 4 dicembre 1969 con cui la Repubblica federale di Germania chiede l'autorizzazione a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini della voce tariffaria n. 22.05, entro determinati limiti quantitativi,

considerando che la Repubblica federale di Germania, se applicasse, conformemente all'articolo 23 del trattato, i dazi della tariffa doganale comune previsti sulle importazioni di vini algerini, incontrerebbe particolari difficoltà; che infatti negli ultimi anni è stata constatata una corrente d'importazioni di vini algerini di notevole volume; che tale corrente costituisce un elemento importante per l'approvvigionamento del mercato tedesco; che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sui vini algerini, conformemente all'articolo 23, provocherebbe delle perturbazioni sul mercato tedesco;

considerando che sembra opportuno rimediare alle difficoltà che potrebbero sorgere autorizzando la Germania a riscuotere dazi meno elevati e entro limiti quantitativi fissati in rapporto al periodo accordato;

considerando che l'applicazione di una misura derogatoria quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato può essere accordata solo per una durata limitata; che è opportuno limitare tale autorizzazione al periodo precedente l'attuazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, attuazione che dovrebbe comportare la definizione del regime da applicare alle importazioni; che detta attuazione è prevista per il primo trimestre 1970;

considerando che le importazioni di vini algerini entro detti limiti quantitativi, nonché quelle effettuabili in Germania in virtù di altre autorizzazioni a norma dello stesso articolo 26, non raggiungono il 5 % del valore complessivo delle importazioni tedesche dai paesi terzi effettuate nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1970, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare ai vini originari dell'Algeria e compresi nelle sottovoci tariffarie indicate nella tabella qui appresso, per i quantitativi in essa indicati, i seguenti dazi nazionali:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Quantità (volume in hl)
ex 22.05 B I b)	— Vini, esclusi quelli spumanti, non bianchi, con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti più di due litri	50 % dei dazi della tariffa doganale comune	44.000
22.05 B II b)	— Vini, esclusi quelli spumanti, con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti più di due litri		
ex 22.05 B	— Vini destinati, sotto controllo doganale, alla preparazione di vermouth, alla produzione di aceto, alla distillazione e al taglio	25 % dei dazi della tariffa doganale comune	25.000

Articolo 2

La presente decisione è valida fino all'attuazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e al più tardi fino al 31 marzo 1970.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1970

che autorizza la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario le «carni della specie equina», voce della tariffa doganale comune ex 02.01 A I, originarie dei paesi terzi e immesse in libera pratica negli altri stabilimenti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo francese ha introdotto presso la Commissione con telex della sua rappresentanza in data 2 gennaio 1970,

considerando che con tale ricorso il governo francese chiede di essere autorizzato dalla Commissione ad escludere nuovamente dal trattamento comunitario le carni equine (voce della tariffa doganale comune ex 02.01 A I) originarie dei paesi terzi e immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tale prodotto dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, continuano a persistere e potrebbero nuovamente provocare delle deviazioni di traffico;

considerando che il proseguimento di tali deviazioni di traffico, molto probabile in mancanza di misure di protezione, potrebbe provocare un pregiudizio per la Francia e ostacolerebbe l'attuazione delle misure di politica commerciale da essa applicate nei confronti dei paesi terzi al fine di proteggere il proprio mercato;

considerando che per evitare che tali misure di politica commerciale non siano ostacolate da deviazioni di traffico, è opportuno autorizzare il governo francese a imputare le importazioni del prodotto in oggetto, quando è originario dei paesi terzi e immesso in libera pratica negli altri Stati membri, sul contingente globale aperto dalla Francia per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione di tali misure di protezione deve essere limitata all'applicazione di un regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni equine e al più tardi al 31 agosto 1970;

considerando che non è attualmente possibile attuare i metodi con cui gli altri Stati membri potrebbero apportare la necessaria cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a importare le carni della specie equina (voce della tariffa doganale comune ex 02.01 A I) originarie dei paesi terzi e immesse in libera pratica degli altri Stati membri, entro il limite del contingente globale aperto per tale prodotto nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regolamento del Consiglio relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore in oggetto e al più tardi al 31 agosto 1970.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY
